



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione Acquisti e Appalti

Servizi di copertura assicurativa dell'Università degli Studi di Cagliari

Lotto 4

Polizza Incendio degli Stabili

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

Definizioni	4
SEZIONE 1 – Condizioni Generali dell’Assicurazione C.G.A.	7
Art. 1 – Durata dell’assicurazione - Rinnovo – Proroga - Disdetta.....	7
Art. 2 – Pagamento del premio e delle appendici comportanti un premio - Decorrenza dell’assicurazione	8
Art. 4 – Variazioni di rischio	9
Art. 5 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio - Rendicontazione sinistri	10
Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro - Denuncia dei sinistri	11
Art. 7 - Regolazione del premio	13
Art. 8 – Assicurazione per conto di chi spetta.....	14
Art. 10 – Rinuncia alla rivalsa	14
Art. 11 – Prova del contratto e modifiche dell’Assicurazione	14
Art. 12 - Validità delle norme dattiloscritte.....	15
Art. 13 - Forma delle comunicazioni.....	15
Art. 14 - Interpretazione del Contratto.....	15
Art. 15 – Facoltà di recesso	15
Art. 16 - Recesso per Sinistro	15
Art. 17 – Penali.....	16
Art. 18 - Coassicurazione e Delega (operante se ricorre il caso).....	17
Art. 19 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	17
Art. 20 – Garanzia definitiva	18
Art. 21 - Oneri fiscali	19
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 24 – Trattamento dei dati e tutela della privacy.....	20
Art. 25 – Variazione del contraente	20
Art. 26 – Variazione normativa.....	20
Art. 27 - Foro competente.....	20
Art. 28 - Rinvio alle norme di Legge.....	20
SEZIONE 2 – Condizioni particolari dell’Assicurazione	20
Art. 29 – Oggetto dell’Assicurazione	20
Art. 30 – Esclusioni	21
Art. 31 - Beni assicurati.....	21
Art. 32 - Demolizione e sgombero	21
Art. 33 - Ricorso Terzi e/o locatari	22

Art. 34 - Spese per onorari periti e consulenti	22
Art. 35 – Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società.....	22
Art. 36 – Procedura per la valutazione del danno	23
Art. 37 - Mandato dei periti – operazioni peritali.....	23
Art. 38 - Valore beni Immobili e Fabbricati con particolare valore artistico/storico e determinazione del danno	24
Art. 39 - Determinazione dei valori indennizzabili.....	25
Art. 40 - Identificazione delle cose assicurate	26
Art. 41 - Guasti.....	26
Art. 42 - Anticipo indennizzi	26
Art. 43 – Parametri per il calcolo del premio – Premio annuo lordo	26
Art. 44 – Massimali, Franchigie e scoperti	26

Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione con cui viene trasferito il rischio dall'Assicurato alla Società.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Attività dell'Ente: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Ente o dallo stesso assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali, serre, parchi e giardini in genere e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì inclusi gli impianti sportivi in genere e quant'altro attinente l'attività istituzionale dell'Ente, nulla escluso né eccettuato.

Beni assicurati o cose assicurate: tutti i beni riconducibili alla precedente definizione, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Comunicazioni: si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni nell'ambito della polizza, effettuate per PEC in firma digitale. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

Conessioni ed infrastrutture: recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione.

Contratto di manutenzione: il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.

Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Danno: il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo.

Danni materiali diretti: i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse, comunque, conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Ente: Università degli Studi di Cagliari, Assicurato e Contraente della polizza.

Enti Assicurati: beni oggetto di copertura assicurativa

Eventi sociopolitici i danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 e ss.mm.ii ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato: a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi;
- opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi;
- fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione;
- le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario;
- nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella

voce fabbricati anche giardini e parchi, e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica;

- fabbricati sottoposti a vincolo per interesse storico - artistico, esenti da imposte sulle assicurazioni.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Fenomeno elettrico: danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi simili) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Fermentazione: trasformazione chimica della materia organica.

Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 e ss.mm.ii. - allegato V.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, all'Assicurato e/o agli aventi diritto.

Inondazioni e/o alluvioni: fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Macchine: macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.

Massimale per anno: la massima esposizione economica della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Patrimonio Arboreo: piante, alberi ad alto fusto e secolare, esistenti nelle aree interne, giardini, cortili di pertinenza dei fabbricati assicurati e non in aree esterne a dette pertinenze.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del contratto di polizza.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.

Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice aggiudicataria nonché le eventuali coassicuratrici o mandanti.

Terrorismo e sabotaggio:

per **atto di terrorismo** si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi;

per **atto di sabotaggio**, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Terzi interessati: le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.

Ubicazione: luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un'unica ubicazione.

SEZIONE 1 – Condizioni Generali dell'Assicurazione C.G.A.

Art. 1 – Durata dell'assicurazione - Rinnovo – Proroga - Disdetta

La durata del contratto di assicurazione è pari a **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti **dal 15/01/2022 al 15/01/2024** e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta. Alla scadenza (fissata in 24 mesi) è facoltà del Contraente procedere al rinnovo del contratto, previa richiesta alla Società assicurativa entro **60 giorni naturali e consecutivi** dalla scadenza della polizza, per una ulteriore durata **di 24 (ventiquattro) mesi** alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore.

Si precisa che la scadenza delle polizze attuali è il 15.01.2022. L'operatore si impegna pertanto ad emettere le polizze nel rispetto del suddetto termine garantendo la copertura senza soluzione di continuità.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga tecnica della Polizza di Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La Società s'impegna a prorogare la Polizza di Assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore e il relativo rateo di premio (avente importo calcolato sull'effettiva durata della proroga pari a quello corrispondente ad ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale per il numero di giorni) verrà corrisposto entro **60 giorni naturali e consecutivi** dall'inizio della proroga.

In tal caso si precisa che i massimali e i limiti di risarcimento, previsti dai documenti di gara al netto dell'eventuale offerta migliorativa presentata dalla Società, si intendono garantiti per l'intero importo senza alcuna riduzione in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale; ugualmente le franchigie previste, al netto dell'eventuale offerta migliorativa presentata dalla Società, non verranno ridotte.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 60 giorni e decorrerà dalla naturale scadenza annuale della copertura assicurativa.

Art. 2 – Pagamento del premio e delle appendici comportanti un premio - Decorrenza dell'assicurazione

Il premio del contratto di assicurazione verrà corrisposto con scadenza annuale.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nell'articolo “**Durata dell'assicurazione - Rinnovo – Proroga – Disdetta**” ancorché il premio venga versato entro i **60 giorni** successivi al medesimo, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al **30-esimo giorno** successivo a quello del loro ricevimento.

Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del **60° (sessantesimo)** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'Amministrazione pertanto pagherà alla Società:

- a. entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza della copertura, il premio annuale di prima rata convenuto;
- b. entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricezione dell'appendice:
 - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

I pagamenti saranno effettuati con ordinativi intestati all'appaltatore ed esigibili presso il Banco di Sardegna, sede di Cagliari, Istituto Cassiere dell'Università, secondo le modalità convenute con l'appaltatore e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 2010, n. 136.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario del contratto di polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all'appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali. In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso, accertato che non sussistano penali da applicare.

Art. 3 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve formulare la proposta di indennizzo entro **30 giorni naturali e consecutivi**. La Società deve inoltre provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **60 giorni naturali e consecutivi** dall'accettazione da parte del Contraente della quantificazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art. 4 – Variazioni di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile salvo il caso di dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898

del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal contratto di polizza.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del servizio di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente paragrafo, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione del Contratto di Polizza.

Tutte le eventuali modifiche al contratto di polizza debbono essere provate per iscritto e trasmesse via PEC con firma digitale.

Art. 5 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio - Rendicontazione sinistri

Pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali", la Società:

1. entro **30 giorni** dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro **180 giorni** antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri, così articolato:
 - ✓ sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, tipologia e descrizione dell'evento, del nome della controparte, della richiesta di risarcimento e relativa data di richiesta,
 - ✓ lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
 - a) sinistri riservati con indicazione del numero e dell'importo a riserva;
 - b) sinistri pagati parzialmente con indicazione del numero e dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
 - c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati del numero attribuito dalla Società, di data di denuncia della pratica presso la stessa, di data di accadimento del sinistro denunciato, data della richiesta di risarcimento danni, indicazione dei beni danneggiati, nominativo della controparte, tipologia e descrizione dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

La Società espressamente riconosce che le previsioni contenute nel presente articolo:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Le predette informazioni possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro, e non oltre, 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata via PEC dal Contraente.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica e, in riferimento alla singola pratica, dalla data di apertura sino al suo esaurimento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso ed eventualmente messo a disposizione nella piattaforma web proposta in sede di offerta dalla Società ad uso del solo Contraente per il monitoraggio del contratto di assicurazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all'art. "**Recesso in caso di Sinistro**" o la facoltà di disdetta di cui all'art. "**Durata dell'Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta**", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita dalla Società entro e non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro, e non oltre, **30 giorni naturali e consecutivi** dalla ricezione della richiesta inviata via PEC dal Contraente. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando alla Società non oltre **15 giorni naturali e consecutivi** per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a **€ 50,00 per ogni giorno di ritardo**.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC assegnando alla Società non oltre **15 giorni naturali e consecutivi** per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di **€ 50,00** a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro - Denuncia dei sinistri

In caso di Sinistro l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro **60 giorni lavorativi** da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del

sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto successivo.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- b. fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- c. fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo;
- d. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso;
- e. predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro **5 giorni lavorativi** dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'Assicurato:

- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro **30 giorni naturali e consecutivi** da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi **5 giorni lavorativi** dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

La Società fornirà con cadenza semestrale all'Ente un documento analitico dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante per ciascun sinistro:

- la numerazione attribuita

- la data di accadimento
- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

È facoltà dell'Ente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso documento anche in altre occasioni qualora l'Ente lo richieda.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Il Contraente è altresì esonerato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro **15 giorni naturali e consecutivi** dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 7 - Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale.

Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo entro **120 giorni naturali e consecutivi** dal termine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il riepilogo delle eventuali variazioni (alienazioni, perdite di possesso, riconsegne, acquisizioni, ristrutturazioni ecc.) intervenute nel periodo assicurativo appena trascorso sui beni immobili in oggetto. A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e la regolazione del periodo assicurativo trascorso, nei termini di seguito riepilogati:

- Annualità precedente (regolazione del premio): il conteggio del premio (da pagare o da rimborsare) corrisponderà al 50% del premio annuo pertinente alle variazioni intercorse.
- Annualità in corso (aggiornamento del premio): differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora le variazioni fossero state note alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Detta appendice evidenzierà altresì il premio afferente all'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei **60 giorni naturali e consecutivi** successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società.

I termini di pagamento sopra indicati sono pattuiti in conformità alla previsione dell'art.1 c.4 del D.Lgs.192/2012 e ss.mm.ii.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 8 – Assicurazione per conto di chi spetta

Il presente contratto di polizza è stipulato dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto di polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati devono essere formalmente accettati dal Contraente.

Art. 10 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti di:

- a) amministratori, collaboratori e dipendenti del Contraente;
- b) persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività;
- c) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- d) chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti;
- e) Società controllanti, controllate e collegate, con rapporti di collaborazione istituzionali, nonché proprie Fondazioni;
- f) Enti ed associazioni non aventi scopo di lucro.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art. 11 – Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione

Pena l'applicazione delle penali di cui all'art. “**Penali**”, la Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche al Contratto di polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 12 - Validità delle norme dattiloscritte

La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione Temporanea di imprese o Coassicurazione (se esistente).

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dei documenti di gara, in particolare il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'aggiudicatario (Società).

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta con posta elettronica certificata.

Art. 14 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Per quanto non previsto dalle condizioni di polizza valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 15 – Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13 del DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai **60 giorni** e decorrerà dalla naturale scadenza annuale della copertura assicurativa.

Art. 16 - Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al **60-esimo giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di **180 giorni naturali e consecutivi** da darsi con PEC. Il computo dei **180 giorni** decorre dalla data di ricevimento della suddetta PEC da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. **“Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio - Rendicontazione sinistri”** necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Il recesso sarà consentito solo ed esclusivamente nei casi di cui all'art. **“Variazioni di rischio”**.

In caso di opzione migliorativa offerta dall'aggiudicatario il recesso per sinistro non si applica.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza e/o prima dell'integrale esecuzione del servizio, l'Amministrazione a titolo di risarcimento potrà rivalersi sulla cauzione in tutto o in parte, per effetto della maggior spesa che potrebbe conseguire dall'assegnazione del servizio ad altro appaltatore, fatto salvo il risarcimento del danno e ogni eventuale altra iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Anche il Contraente può recedere dall'Assicurazione, con le stesse modalità sopra indicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro e il sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile e dal presente Capitolato. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione renderà indenne l'appaltatore dalle spese sostenute e dal mancato guadagno.

Art. 17 – Penali

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato sistematicamente da personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato.

In caso di inadempienza da parte della Società, rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato a titolo esemplificativo agli articoli **“Prova del contratto”**, **“Variazioni di Rischio”** e **“Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio - Rendicontazione sinistri”** il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre **15 giorni naturali e consecutivi** per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di **euro 50,00 giornaliere**. Le penali dovranno essere versate nel termine di **15 giorni naturali e consecutivi**, successivi e continui dalla data in cui l'amministrazione comunica l'applicazione delle specifiche penali. Decorso tale termine, l'Università potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

Nel caso di contestazione durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore non potrà assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.

Art. 18 - Coassicurazione e Delega (operante se ricorre il caso)

In caso di Coassicurazione, l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato in sede di offerta.

Le Società Coassicuratrici, con la sottoscrizione della Polizza di Assicurazione, danno mandato alla Società Delegataria designata:

- a firmare, anche per loro nome e per loro conto, la Polizza di Assicurazione e ogni atto di gestione della stessa (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della Polizza di Assicurazione;
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi;
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso;

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Società Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dalla Polizza di Assicurazione, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società Delegataria, pertanto e in ogni caso - in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. - e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, è obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato e/o all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'Indennizzo, senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Società Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla Polizza di Assicurazione, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 19 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni, l'Ente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dal Contratto di cui all'oggetto del presente Capitolato, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dal Contratto di cui al presente Capitolato. Per quanto coperto di assicurazione sia dal Contratto di polizza del presente Capitolato sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione

di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, quest'ultima non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 20 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia costituita a mezzo bonifico o in contanti, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, non può essere accettata in quanto dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l'Università degli Studi di Cagliari, devono essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA. Il pagamento deve essere fatto, previa emissione autonoma dell'avviso di pagamento, seguendo la procedura indicata nel portale dell'Ateneo di Cagliari nella sezione "Altri pagamenti di soggetti, persone fisiche e imprese" della pagina pubblicata del seguente link. <https://www.unica.it/unica/it/pagopa.page>.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai fini della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà costituire a favore dell'amministrazione una cauzione definitiva a garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto nella misura del 10% del quadro economico del contratto, fatte salve le eventuali variazioni e riduzioni ai sensi degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto fino alla completa e regolare esecuzione delle obbligazioni nascenti dai già menzionati contratti e sarà svincolata, decorsi i termini, a seguito della piena ed esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a termine della durata del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato/attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obbligazioni contrattuali.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva la stazione appaltante dovrà trasmettere alla stazione appaltante il certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto. Ai sensi di quanto disposto all'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del singolo contratto attuativo, l'appaltatore incorre nell'escussione parziale della cauzione nella misura del 2% dell'importo contrattuale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

Art. 21 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 22 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, e quindi si intendono comprese nell'offerta, tutte le spese di seguito elencate:

- la cauzione definitiva;
- le spese inerenti alla stipula del contratto, compresa la registrazione, le eventuali imposte e bolli per atti inerenti al lavoro e la loro contabilizzazione;
- le spese relative all'acquisto di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società (nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al contratto di polizza) è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al contratto di polizza, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al contratto di polizza dovranno riportare, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore (Società) e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 24 – Trattamento dei dati e tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 26.4.2007, i dati verranno trattati senza finalità eccedente l'oggetto del presente contratto di polizza e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 25 – Variazione del contraente

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di **60 giorni naturali e consecutivi** dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei **30 giorni naturali e consecutivi** successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

Art. 26 – Variazione normativa

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e /o pareri delle medesime, tali da rendere, a giudizio del Contraente incompatibile, totalmente o parzialmente, il contratto di polizza, le parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e ferme restando i reciproci diritti derivanti dal contratto.

Art. 27 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione dell'appalto è competente il Foro di Cagliari.

Art. 28 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

SEZIONE 2 – Condizioni particolari dell'Assicurazione

Art. 29 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si impegna a indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, ai beni assicurati, qualunque ne sia la causa, anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo solo quanto escluso, ubicati nel complesso universitario di Cagliari e di Monserrato, di proprietà del Contraente stesso o da esso detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi.

La polizza deve indennizzare dai danni materiali e diretti causati ai fabbricati dell'Università degli Studi di Cagliari, a qualsiasi titolo detenuti da **incendio, fulmine, esplosione e scoppio**.

La polizza deve rimborsare all'assicurato le spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell'autorità, dell'assicurato o da terzi per suo o nel suo interesse, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'incendio.

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili.

Art. 30 – Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) bradisismo e maremoti;
- c) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- d) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari.

Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Art. 31 - Beni assicurati

Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui al Contratto di polizza i beni immobili di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima (per l'elenco si rimanda agli Allegati Tecnici al presente capitolato).

Per i beni che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo la stipula del Contratto di polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna o dall'inizio dell'utilizzo comunque documentato, se anteriore. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna ai cessionari comunque documentata, se posteriore.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegna gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva o eccezione - le evidenze amministrative del Contraente.

Art. 32 - Demolizione e sgombero

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese necessarie per demolire, trattare, sgomberare, bonificare, trasportare e smaltire (inclusi i costi di smaltimento degli stessi), nel pieno rispetto della normativa di settore, i residui del sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Per dette spese non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

È fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Sono inoltre indennizzate, fino alla concorrenza del massimale previsto le spese sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque o altri materiali e cose non assicurate con la polizza, effettuati per ordine dell'autorità o motivi di igiene e sicurezza.

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati danneggiati. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c.

Art. 33 - Ricorso Terzi e/o locatari

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi **entro 90 giorni** dal verificarsi del sinistro.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, con il limite di indennizzo specifico, senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del c.c.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili.

Art. 34 - Spese per onorari periti e consulenti

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale e gli eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro **60 giorni** decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

Art. 35 – Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio, comprensivi di eventuali migliorie offerte in sede di partecipazione alla gara, rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da

parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato).

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo, degli scoperti e franchigie, aggiornati alle eventuali migliorie offerte in sede di partecipazione alla gara, rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sotto-limiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 36 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti:
fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. 37 - Mandato dei periti – operazioni peritali

La determinazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di denuncia dei sinistri;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni altra formalità oltre quelle previste per legge.

Per le eventuali controversie inerenti alla presente clausola è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio il Contraente.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile e in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

Qualora il Contraente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse **24 ore** da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Art. 38 - Valore beni Immobili e Fabbricati con particolare valore artistico/storico e determinazione del danno

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle cose danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro **36 mesi** dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai Beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica e/o qualsivoglia benefattore.

Art. 39 - Determinazione dei valori indennizzabili

Si conviene fra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dal Contratto di polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, pertanto la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:

per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore dell'area (Valore a Nuovo). La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo così calcolato, anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

per i restanti beni assicurati inclusi nel contratto di polizza: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo).

Si prende atto tra le parti che tali valori sono desunti dalle evidenze amministrative del Contraente stesso.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare uno dei beni assicurati con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;
- b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C.;
- d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati;
- e) per i danni alle cose si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 40 - Identificazione delle cose assicurate

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili e alla documentazione amministrativa del Contraente.

Art. 41 - Guasti

Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.

Art. 42 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro **60 giorni naturali e consecutivi** dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno **30 giorni naturali e consecutivi** dalla richiesta dell'anticipo.

Ove sussistano vincoli o interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 50% della nuova previsione di indennizzo.

Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'anticipo dell'indennizzo medesimo non potrà essere superiore a **Euro 1.500.000,00**.

Art. 43 – Parametri per il calcolo del premio – Premio annuo lordo

Descrizione	Valore immobili di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Cagliari	Premio annuo imponibile	Premio annuo lordo
Valore Immobili	€ 216.000.000,00	€ (valore da inserire in fase di stipula del contratto di polizza)	€..... (valore da inserire in fase di stipula del contratto di polizza)

Art. 44 – Massimali, Franchigie e scoperti

La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con il contratto di polizza, previa detrazione degli importi relativi alle franchigie indicate nel presente capitolato ed eventualmente ridotte in sede di offerta.

In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie.

La Società, alle condizioni tutte del contratto di polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali riportati in tabella eventualmente incrementati in sede di offerta. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro scoperto o franchigia potrà essere applicato alla liquidazione del danno.

Franchigie e Massimo risarcimento per sinistro/per anno		
Garanzia	Franchigia	Massimo indennizzo per sinistro/per anno
Limite di indennizzo (incendio) Per ogni sinistro e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto	€ 2.000,00	€ 50.000.000,00
Spese demolizione, sgombero, rimozione, trasporto, smaltimento, etc.	€ 1.000,00	€ 750.000,00 Con i seguenti sotto-limiti: € 100.000,00 per rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi € 150.000,00 spese di bonifica
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati (<i>operante solo se accettata in sede di gara</i>)	<i>Valore offerto in sede di gara sino ad un massimo pari a € 1.500,00 per sinistro</i>	<i>€ 25.000,00 per sinistro e per anno o maggiore importo offerto in sede di gara</i>
Perdita Pigioni	nessuna	€ 50.000,00
Ricorso terzi e locatari	€ 1.500,00 per sinistro	€ 5.000.000,00
Onorari periti, architetti, ingegneri, altri consulenti, etc. e spese peritali	Nessuna	€ 100.000,00
Maggiori costi – Spese Extra	€ 1.500,00 per sinistro	€ 250.000
Patrimonio Arboreo	€ 2.500,00 per sinistro	€ 500.000,00